




ENTE IDRICO
CAMPANO



PROGETTO ESECUTIVO
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO,
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE
DELL'AMBITO DISTRETTUALE SARNESE VESUVIANO - LOTTO 1



Gruppo di progettazione:
Geom. Giovanni Agliata
Geom. Giovanni Fusaro
Ing. Giuseppina Riccio
Prof. Ing. Angelo Leopardi

Elaborato:

EL.24

Titolo:

Schema di Contratto

Scala:

/

| Rev | Motivo della revisione | Data | Redatto | Verificato | Approvato |
|-----|------------------------|---------------|---------|------------|-----------|
| 0 | Emissione | Aprile 2022 | | | |
| 1 | Prima Revisione | Ottobre 2022 | | | |
| 2 | Seconda Revisione | Dicembre 2022 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

C.S.P.

Geom. Giovanni Agliata

Il Progettista

Ing. Fabrizio Chiocchio
(Resp. Ingegneria)

Il R.U.P.

Arch. Domenico Silvestro

EL. 24 - SCHEMA DI CONTRATTO

Rep n. :

[TITOLO, LOTTO E RIFERIMENTI]

* * * * *

[Procedura di gara indetta dalla GORI S.p.A. per l'affidamento di
..... - CIG:

ACCORDO QUADRO

Si sono costituiti:

➤ **“GORI S.p.A.”** (di seguito anche indicata **“GORI”** o **“Società”** o **“Stazione Appaltante”** o **“SA”**), con sede legale in Ercolano (NA) alla Via Trentola n. 211, codice fiscale e partita IVA n. 07599620635, rappresentata ai fini del presente atto dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante *p.t.* dott. ing. Vittorio Cuciniello, nato a Torre del Greco (NA) il 31/12/1974, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società,

e

➤ **L'Impresa/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio:**

rappresentato ai fini del presente atto dal predetto da....Amministratore Unico e legale rappresentante *p.t.* della Impresa/impresa capogruppo-mandataria/
.....

di seguito anche indicati congiuntamente come **“Parti”**.

Premesso e considerato che:

A) la GORI è il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (**“S.I.I.”**) nell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano della Campania, ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 e della Legge Regione Campania n. 15/2015;

B) omissis

C) a tal fine, il legale rappresentante *p.t.* dell'Appaltatore dichiara ed

espressamente garantisce alla GORI di essere munito dei poteri idonei e necessari per la stipula del presente accordo quadro;
tanto premesso e considerato, le Parti – come sopra identificate e rappresentate – convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Premesse

La narrativa che precede è patto nonché è parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito anche indicato “**ACCORDO QUADRO**” o “**CONTRATTO**”), costituendone il presupposto su cui si fondano i successivi articoli.
Inoltre, le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di ben conoscere gli atti, i documenti e le disposizioni normative richiamate in premessa e nei successivi articoli, nonché di considerare tali atti e documenti parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto e qui riportati ed integralmente trascritti seppure non materialmente allegati.

ART. 2 – Affidamento lavori

La **GORI S.p.A.**, in ragione e per effetto degli atti richiamati in premessa, affida l’esecuzione delle prestazioni previste dall’appalto al, che dichiara espressamente di accettare, come in effetti accetta integralmente senza alcuna riserva ed eccezione, tale affidamento.

La GORI prende atto che, in data, secondo le previsioni della normativa in materia di appalti pubblici, nei confronti della Stazione Appaltante GORI relativamente agli obblighi assunti nell’ambito del presente appalto e del presente CONTRATTO.

Il, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante *p.t.* della Impresa dà atto e dichiara espressamente alla GORI di essere ben edotto e consapevole che:

(i) i lavori e le prestazioni oggetto del presente CONTRATTO sono funzionali alla gestione del S.I.I. dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, al perseguimento degli obiettivi di cui al punto delle premesse e, quindi, alla risoluzione delle problematiche innanzi descritte;

(ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – al mantenimento delle condizioni di efficienza di reti ed impianti afferenti al pubblico servizio in esame, nonché ad assicurare le condizioni di sicurezza della gestione del S.I.I. ed in generale la salute pubblica;

(iii) la realizzazione dei lavori in oggetto concorre, pertanto, al perseguimento delle finalità di cui all'Avviso Pubblico ed alla Convenzione nonché alle finalità indicate al precedente punto (ii), con particolare riferimento all'..... ove opera la GORI;

ART. 3 – Oggetto dei lavori

L'oggetto del presente CONTRATTO è puntualmente descritto all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto indicato alla lettera a) del successivo art. 4 ed al quale integralmente si rinvia.

Il legale rappresentante del Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla GORI S.p.A. la facoltà, per tutta la durata del presente CONTRATTO, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio nonché anche ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al medesimo CONTRATTO – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo Appaltatore mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi.

ART. 4 – Documenti contrattuali

L'appalto in oggetto è regolato dal presente ACCORDO QUADRO e dai seguenti atti

e documenti che, come già chiarito all'art. 1, sono vincolanti ed hanno valore di patto per le Parti. Pertanto, le Parti stabiliscono e si danno reciprocamente atto che gli atti e i documenti sottoelencati sono parti integranti e sostanziali del presente CONTRATTO, seppure non materialmente allegati e che, in ogni caso, si intendono qui come riportati ed integralmente trascritti:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto (d'ora innanzi anche indicato "**Capitolato**" o "**C.S.A.**") e le disposizioni e norme ivi richiamate, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente e senza alcuna riserva ed eccezione;
- b) tutti gli elaborati a base dell'appalto costituenti il Progetto Esecutivo, già in possesso dell'Appaltatore e sulla base del quale lo stesso ha presentato l'Offerta Economica di cui appresso;
- c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 d. lgs. n.81/2008, il piano operativo di sicurezza ai sensi dell'allegato XV al d. lgs. n.81/2008 e le proposte integrative al predetto piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'art. 100 d. lgs. n.81/2008;
- d) l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- e) l'Offerta Economica prodotta in sede di gara dall'Appaltatore, allegata in copia al presente CONTRATTO;
- f) il Codice Etico della GORI, consultabile sul sito www.goriacqua.com (di seguito indicato "**Codice Etico**");
- g) il «*Modello di Organizzazione e Gestione – "Parte Generale"*» adottato dalla GORI ai sensi del d. lgs. 231/2001 (nel prosieguo indicato "**Modello 231**"), consultabile sul sito www.goriacqua.com.

Con la sottoscrizione del presente CONTRATTO, l'Appaltatore dichiara ed

espressamente garantisce alla GORI di aver letto attentamente e di conoscere esattamente ogni previsione del presente CONTRATTO (nonché delle norme e degli atti qui richiamati), del C.S.A. (nonché delle norme e degli atti ivi richiamati), del Codice Etico, del Modello 231 e degli ulteriori documenti indicati al precedente comma, nonché di accettarne integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto.

ART. 5 – Modifiche e varianti

La Committente ha facoltà di apportare variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente applicabile alla Società.

Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni e modalità previste dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento.

Nessuna variazione o modifica agli Elaborati a base dell'affidamento e/o al Contratto può essere introdotta/effettuata dall'Appaltatore, se non previa autorizzazione della Committente e, comunque, solo in presenza dei presupposti e nel rispetto dei presupposti, delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente applicabile alla Società.

In nessun caso le prestazioni oggetto del Contratto possono essere sospese dall'Appaltatore, il quale dà atto e dichiara, a tal proposito, di essere ben edotto e consapevole che le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano affidata alla GORI. Resta intesa e convenuta ogni altra disposizione prevista in tema di modifiche e varianti al contratto prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli

altri documenti di gara che non sia in contrasto con quanto stabilito dal presente

articolo

ART. 6 – Termine di ultimazione dei lavori

Ai sensi dell'art. 15 del C.S.A., e tenuto conto della riduzione sui tempi di esecuzione offerti dall'Appaltatore, il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni (.....) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Resta ferma e convenuta ogni altra disposizione indicata al predetto art. 15 del C.S.A.

ART. 7 – Corrispettivo del contratto

Il presente CONTRATTO è stipulato a misura ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del d. lgs. 50/2016.

L'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto in sede di gara ammonta a complessivi € (...../00) comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad €..... (...../00); l'importo del CONTRATTO è comprensivo e compensa tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni e prescrizioni contenute e richiamate negli Elaborati a base di gara.

In ogni caso, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce alla Stazione Appaltante: (i) di essere ben edotto e consapevole di non poter pretendere alcunché dalla GORI laddove quest'ultima ordinasse prestazioni per un ammontare complessivo inferiore alla somma di €; (ii) di rinunciare, pertanto, espressamente e sin d'ora, a qualsiasi pretesa nei confronti della Stazione Appaltante riconducibile direttamente e/o indirettamente alla predetta riduzione. Per quanto non stabilito dal presente articolo si rinvia a quanto stabilito dal C.S.A.

ART. 8 - Pagamenti

I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento bimestrali indipendentemente dall'importo maturato, mediante emissione di certificato di pagamento per lavori eseguiti, contabilizzati come disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di collaudo secondo le risultanze del conto finale. Il Direttore dei lavori può ritenere le rate di pagamento in acconto o compensarle con le penali maturate quando, a seguito di verifica in corso d'opera, l'Appaltatore risulti inadempiente ad una o più delle sue obbligazioni. Per ogni SAL emesso e controfirmato dall'Appaltatore non dovrà essere prodotta alcuna fatturazione, in quanto la stessa è subordinata all'approvazione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento, che provvederà a sottoscriverlo espletati i necessari controlli sia in ordine agli adempimenti amministrativi che tecnici. Sulla stessa fattura saranno indicati gli estremi del contratto oltre che gli estremi del SAL di riferimento e l'Appaltatore provvederà a riportare le proprie coordinate bancarie per l'accredito del corrispettivo mediante bonifico bancario. Tale fattura dovrà essere inviata in originale presso la sede della GORI S.p.A. in Via Trentola, 211 – Ercolano (NA).

La liquidazione delle fatture avverrà a gg. d.f.f.m.

Il certificato di pagamento dovrà essere allegato alla fattura stessa. La liquidazione del certificato di pagamento di cui alla fattura corrispondente risulta in ogni caso condizionata, ai sensi di legge, alla verifica con esito positivo da parte della Committente della regolarità contributiva, relativamente al periodo interessato

dalla prestazione dei lavori e specifica per il contratto e per le attività dello stesso, sia per l'Appaltatore che per gli eventuali consorziati e/o subappaltatori. Il tempo massimo intercorrente tra l'approvazione del SAL e l'emissione del relativo certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento è di 30 gg, fermo restando la preventiva verifica con esito positivo della regolarità contributiva con le modalità sopra specificate.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo temporale di cui al comma 1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo.

La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo.

Nel caso in cui l'Appaltatore avrà diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformità al D.lgs. 231/02.

I prezzi delle attività oggetto del contratto, riportati nell'Elaborato EL.18, si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA. L'Appaltatore dichiara che

i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza, sia in relazione alle prestazioni richieste che alle possibili evoluzioni delle stesse e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare le attività prestate. L'Appaltatore, pertanto, non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 Codice Civile. Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento delle attività, secondo la perfetta regola d'arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.

ART. 9 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, totalmente e/o parzialmente, a qualsiasi titolo, il CONTRATTO a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo la GORI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva il diritto di risolvere il CONTRATTO *ipso iure*.

È invece ammessa la cessione dei crediti maturata dall'Appaltatore nei confronti della GORI previa autorizzazione della stessa e nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente applicabile alla Stazione Appaltante.

ART. 10 - Subappalto

Il subappalto è ammesso solo a condizione che esso sia preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante e nel rispetto della disciplina di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa

protempore vigente in materia.

Resta fermo e convenuto fra le Parti che, nel caso in cui la Stazione Appaltante corrisponda direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni rese, il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento *ex lege*, che non comporta il subentro della Stazione Appaltante nella posizione dell'Appaltatore relativamente e nell'ambito del rapporto intercorrente tra quest'ultimo e il subappaltatore, ovvero non ingenera la costituzione di alcun rapporto obbligatorio tra la Stazione Appaltante ed il subappaltatore; la Stazione Appaltante, pagando il subappaltatore, estingue la propria obbligazione nei confronti dell'Appaltatrice e, in virtù della predetta delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'Appaltatore nei confronti del subappaltatore. In ogni caso, i rapporti giuridici insorti restano distinti e autonomi e conseguentemente, anche nel caso di pagamento diretto, il subappaltatore non può vantare pretese creditorie nei confronti della Stazione Appaltante. Di conseguenza, è fatto obbligo all'Appaltatore di specificare al subappaltatore, per iscritto in tutti i rapporti contrattuali intercorrenti con il subappaltatore stesso, che quest'ultimo non può avanzare nei confronti della Stazione Appaltante alcunché a titolo di credito maturato nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente CONTRATTO. Resta fermo e convenuto fra le Parti che anche nel caso di pagamento diretto del subappaltatore, la Stazione Appaltante corrisponde a favore dell'Appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi delle prestazioni eseguite, detratto l'importo dovuto al subappaltatore; diversamente in tutte le ipotesi in cui il subappaltatore dovesse avanzare e/o pretendere alcunché nei confronti della GORI, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce, di tenere indenne e manlevata la Stazione Appaltante ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 16.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'ammontare delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, contestualmente o immediatamente dopo l'emissione da parte del Direttore dei Lavori di ciascun Stato di Avanzamento Lavori ("SAL"); pertanto, i ritardi nella emissione del certificato di pagamento dovuti alla mancata e/o tardiva comunicazione da parte dell'Appaltatore dell'ammontare delle prestazioni rese dal subappaltatore non potranno in nessun modo essere invocati dal medesimo Appaltatore ai fini del riconoscimento degli interessi.

ART. 11 - Penali

Si rinvia a quanto disposto all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto (EL. 20), all'elaborato EL.21 e dagli altri documenti ricompresi fra gli Elaborati a base di gara.

ART. 12 – Organizzazione dell'Appaltatore

Per quanto attiene l'organizzazione dell'Appaltatore, il legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi sin d'ora, come in effetti si impegna, al rispetto delle prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 13 – Revisione prezzi – Sospensione dei lavori

La revisione dei prezzi è ammessa ai fini e nell'ambito dei soli contratti di appalto di lavori, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 28 marzo 2022, n. 25, conformemente a quanto segue.

L'Appaltatore è tenuto – ricorrendone i presupposti e le condizioni previste dalla normativa pro tempore vigente e dal presente atto – a presentare apposita richiesta alla Stazione Appaltante per farsi riconoscere le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione.

Anche in deroga all'art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo, del d. lgs. 50/2016,

le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% (*cinque per cento*) e, comunque, in misura pari all'80% (*ottanta per cento*) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 28 marzo 2022, n. 25.

Ai fini dell'evasione della richiesta di cui al precedente comma e della conseguente compensazione prevista, l'effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore dovrà, comunque, essere provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori e/o subcontraenti e/o con altri idonei mezzi di prova relativi alle predette variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'Appaltatore rispetto al prezzo documentato dallo stesso Appaltatore al momento dell'offerta presentata.

In ogni caso, l'esecuzione dei lavori avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma è condizione necessaria ed imprescindibile per il riconoscimento da parte della Stazione Appaltante della compensazione.

In ogni caso, ciascuna istanza di compensazione presentata dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, dovrà tenere sempre conto anche di eventuali variazioni in diminuzione relative ad altre voci utilizzate nell'appalto presenti nelle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità.

Per quanto non previsto dal presente atto in tema di revisione dei prezzi, trovano applicazione le disposizioni in materia previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

Resta fermo e convenuto che, in nessun caso, salvo quanto espressamente e diversamente previsto dalla normativa in materia, i lavori oggetto del presente CONTRATTO possono essere sospesi dall'Appaltatore, il quale dichiara, a tal proposito, di essere edotto e consapevole che tali lavori sono funzionali, tra le altre cose, alla regolare gestione ed erogazione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano affidata alla GORI S.p.A..

ART. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la stipula del presente CONTRATTO l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del CONTRATTO *ope legis*.

ART. 15 – Obbligo dell'Appaltatore verso i propri dipendenti

L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi, come in effetti si impegna, ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi, come in effetti si impegna:

- ad applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
- ad osservare le norme e le prescrizioni della normativa *pro tempore* vigente in

materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;

- ad attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nei lavori, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, ed in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto.

L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART. 16 – Oneri ed obblighi dell'Appaltatore verso la GORI - Manleva

È obbligo dell'Appaltatore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal CONTRATTO, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o necessario per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e/o privati a chiunque appartenenti.

Resta fermo e convenuto che l'Appaltatore assume, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la GORI S.p.A., ogni più ampia responsabilità – civile, amministrativa e penale – nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del presente appalto ma comunque riconducibili ad un comportamento dell'Appaltatore, nel corso dei lavori e delle prestazioni previste dal CONTRATTO ed in dipendenza di essi lavori e prestazioni. L'Appaltatore dichiara e garantisce che da tale responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la GORI S.p.A. anche i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima GORI ai fini e nell'ambito del

CONTRATTO. Pertanto, l'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce, sin d'ora, di tenere indenne e manlevata la GORI S.p.A., i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori e prestazioni oggetto del CONTRATTO, con l'effetto che l'Appaltatore si obbliga sin d'ora nei confronti della GORI, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale eventualmente insorto, accollandosene tutte le conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la GORI ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima GORI dalle controversie. A tal riguardo, l'Appaltatore dichiara e garantisce, altresì, di effettuare alla sua Compagnia di Assicurazione la comunicazione/denuncia del sinistro e successivamente trasferire senza ritardo alla GORI copia di tale comunicazione/denuncia.

Inoltre, l'Appaltatore esonera, manleva e tiene indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni previste dal CONTRATTO, in violazione alla normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché in caso di infrazioni illeciti accertati, definitivamente accertati nell'ambito della tutela e salvaguardia dell'ambiente e prevenzione e difesa dall'inquinamento. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore dell'Appaltatore se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Stazione Appaltante i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

L'Appaltatore è inoltre unico responsabile dell'esecuzione dei lavori e delle

prestazioni in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore tutela dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori fino al collaudo o alla regolare esecuzione, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

ART. 17 – Garanzia

L'Appaltatore garantisce che i lavori e le prestazioni in appalto risponderanno allo scopo per cui sono stati previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti.

L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal C.S.A..

L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere consapevole che la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni affidategli è necessaria e funzionale a garantire alla Stazione Appaltante: (i) di adempiere puntualmente e regolarmente agli obblighi previsti dalla *Convenzione* posti a carico della GORI nonché, più in generale, (ii) il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui ai punti B), C) e D) delle premesse.

ART. 18 - Recesso

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal CONTRATTO in qualsiasi

momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione all'Appaltatore e senza che lo stesso Appaltatore possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo.

La volontà della Stazione Appaltante di recedere dal CONTRATTO è comunicata all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

Pertanto, in caso di recesso della Stazione Appaltante nell'ipotesi di cui sopra, sono corrisposti all'Appaltatore i compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente ed utilmente eseguite alla data del recesso, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite; il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 (quattro quinti) del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Ai fini e nell'ambito di quanto disposto dal presente articolo, il legale rappresentante *p.t.* dell'Appaltatore dichiara ed espressamente garantisce sin d'ora di rinunciare, come in effetti rinuncia, a qualsiasi pretesa risarcitoria nonché ad ogni eventuale ulteriore compenso e/o, indennizzo e/o spesa, salvo quanto dovuto all'Appaltatore ai sensi di legge.

ART. 19 – Risoluzione del contratto

Quando il Direttore dei Lavori accerta che uno o più comportamenti posti in essere dall'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del CONTRATTO, incluso il caso in cui sia compromessa la buona riuscita dei lavori e la regolare erogazione del S.I.L., invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti dall'Impresa regolarmente ed utilmente a favore della Stazione Appaltante e che

devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del CONTRATTO; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.

In sede di liquidazione finale dei lavori del CONTRATTO risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del d. lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, nel caso in cui l'Appaltatore sospenda i lavori oggetto dell'appalto senza giustificato motivo, così come accertato dal Direttore dei Lavori. Il CONTRATTO può, altresì, intendersi risolto, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.

Inoltre, il CONTRATTO si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge, ed in danno all'Appaltatore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà della Stazione Appaltante, nei seguenti casi:

- l'Appaltatore, nel termine fissato dalla Direzione Lavori, non si presenti a ricevere la consegna dei lavori e/o ritardi la ripresa dei lavori stessi, rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori;
- l'Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata dell'Appaltatore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal CONTRATTO d'appalto e dal C.S.A.;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del CONTRATTO o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte dell'Appaltatore;
- non rispondenza dei beni forniti dall'Appaltatore alle specifiche di CONTRATTO e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d. lgs. n. 81/2008 o dei piani di sicurezza, integranti il CONTRATTO, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;
- gravi irregolarità e/o inadempienza da parte dell'Appaltatore in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente nonché prevenzione e difesa dall'inquinamento, inclusa la disciplina sul trattamento dei rifiuti prodotti;

- qualsiasi comportamento dell'Appaltatore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte della GORI del Servizio Idrico Integrato;
- esecuzione da parte dell'Appaltatore di opere in difformità a quanto contenuto negli elaborati di progetto ovvero non preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante sia in linea tecnica che economica;
- mancanza in capo all'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del presente CONTRATTO dei necessari requisiti antimafia o ricezione da parte della GORI di comunicazione della Prefettura dell'interdittiva antimafia;
- cessione a terzi, da parte dell'Appaltatore, parzialmente o totalmente, il presente CONTRATTO;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- la ripetuta violazione delle norme di cui al C.S.A. da parte dell'Appaltatore;
- ogni ulteriore caso previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dal CONTRATTO.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione è disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità. Con la risoluzione viene disposto l'incameramento della garanzia definitiva, salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno.

Relativamente alla disciplina della risoluzione del CONTRATTO, per quanto non previsto nel medesimo CONTRATTO e nel C.S.A., trovano applicazione le disposizioni della normativa *pro tempore* vigente in materia.

ART. 20 – Riserve

In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere, ritardare o interrompere la regolare esecuzione delle prestazioni, in dipendenza di qualsivoglia contestazione e/o controversia che possa insorgere con la GORI.

La formulazione delle riserve e qualunque azione ad esse conseguente, non costituisce pertanto atto di messa in mora nei confronti della GORI, né costituisce alcun titolo per sospendere o ritardare anche parzialmente la regolare esecuzione delle prestazioni del CONTRATTO, fatta salva la possibilità dell'Appaltatore di formulare alla GORI riserva formale secondo le modalità che seguono.

L'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a segnalare mediante PEC, qualsiasi evento e/o fatto, anche continuativo, sia esso positivo o anche negativo che possa determinare una sua richiesta di risarcimento danni e/o di riconoscimento di maggiori costi e/o di maggiori tempi rispetto a quelli previsti nel Programma di Dettaglio dei Lavori ovvero nel Cronoprogramma di cui al C.S.A.. Tale contestazione deve essere formulata dall'Appaltatore nel termine decadenziale di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla conoscenza del fatto e/o della verifica dell'evento che ha generato, ovvero che è astrattamente idoneo a generare una maggiore onerosità per l'Appaltatore in termini economici e/o di maggiori tempi esecutivi.

L'Appaltatore, nell'ambito della comunicazione di cui al precedente comma, dovrà inoltre:

- a) indicare specificamente il singolo evento e/o fatto che costituisce la causa della sua richiesta;
- b) quantificare e giustificare – secondo la dovuta diligenza professionale ed allegando, allo scopo, tutta la documentazione probatoria di dettaglio tecnico ed economico – ogni richiesta di eventuali maggiori tempi e/o maggiori oneri e/o danni e/o maggiori costi che possono essere conseguenza del singolo evento

e/o fatto di cui al precedente punto a), precisando le singole parti dei lavori e i singoli cantieri in relazione ai quali l'evento e/o fatto denunciato si sia prodotto e/o manifestato.

Fermo quanto sopra previsto, l'Appaltatore è altresì tenuto, a pena di decadenza, a trascrivere le riserve formulate sul Registro di Contabilità dell'appalto in oggetto, all'atto della prima sottoscrizione del medesimo Registro di Contabilità successiva alla formulazione di ciascuna riserva.

Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore deve esplicitarle, a pena di decadenza, nei successivi 15 (quindici) giorni indicando nel Registro di Contabilità le corrispondenti domande di indennità, nonché indicando con precisione le ragioni di ciascuna domanda, l'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto ed allegando altresì la documentazione probatoria di cui al precedente punto b) del presente articolo.

Il Direttore dei Lavori ha l'onere di provvedere, nell'arco temporale dei 15 (quindici) giorni successivi, ad esporre nel Registro di Contabilità sue motivate ed esaurienti deduzioni alle pretese/contestazioni dell'Appaltatore e di darne immediata comunicazione al RUP trasmettendo propria relazione riservata.

Resta inteso che l'Appaltatore non potrà iscrivere riserve, anche di tipo continuativo, per tutte le opere realizzate e concluse nell'ambito dei lavori per cui lo stesso Appaltatore abbia già sottoscritto tutti i relativi atti, compreso la regolare esecuzione/collaudo, senza riserva.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali: (i) per i quali l'Appaltatore ha assunto su di sé ogni connessa e conseguente responsabilità o (ii) afferenti a modalità esecutive proposte dallo stesso Appaltatore in sede di gara.

Qualora la contestazione dell'Appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la

relativa riserva deve essere formulata, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'Appaltatore ritenga la sospensione, fin dall'inizio, illegittima. La riserva deve essere poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'Appaltatore per la firma, nel Registro di Contabilità e nel conto finale.

In ogni caso, la riserva deve essere esplicita nei 15 (quindici) giorni successivi alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio; fermo restando quanto disposto dal presente comma, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere la pretesa illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il Committente a riprendere i lavori.

La quantificazione di tutte le riserve deve essere effettuata dall'Appaltatore in via definitiva e senza possibilità di successive integrazioni e/o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il Registro di Contabilità nei termini previsti, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare quest'ultime con le modalità e termini sopraindicate, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, decadendo così il diritto dell'Appaltatore di far valere in qualunque termine, modo e sede le riserve e/o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve che non siano espressamente confermate dall'Appaltatore sui successivi atti contabili o sul conto finale dei lavori, si intendono abbandonate e/o decadute.

Le domande formulate dall'Appaltatore e riferite a fare valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori a quelli quantificati nelle riserve stesse. In ogni caso, l'importo complessivo delle riserve non può essere

superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale salvo eventuali diverse previsioni normative

ART. 21 – Elezione di domicilio

Per ogni comunicazione ed al fine della notifica di tutti gli atti anche giudiziari relativi, connessi e conseguenti al presente CONTRATTO:

- la "GORI S.p.A." elegge domicilio presso la sua sede legale e indica quale PEC:

protocollo@cert.goriacqua.com;

- L'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale dell'impresa

in (.....) al Viale Sardegna n.2, e indica quale PEC:

L' Appaltatore si impegna a comunicare prontamente alla GORI ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati.

Ai domicili e PEC sopra indicati sono notificati tutti gli atti anche giudiziari prodotti relativamente ed in conseguenza del presente CONTRATTO.

ART. 22 – I.V.A.

L'Appaltatore dichiara di essere soggetto I.V.A..

ART. 23 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del CONTRATTO, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il contenuto del presente CONTRATTO e le informazioni che l'Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del presente CONTRATTO - ivi incluse le informazioni concernenti GORI - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto

necessario per il corretto adempimento del presente CONTRATTO e salvi espressi obblighi di legge.

L'Appaltatore si obbliga quindi a attuare ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi. L'Appaltatore s'impegna in ogni caso a comunicare a GORI prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

ART. 24 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente CONTRATTO, si rinvia alla normativa in materia di appalti pubblici di lavori.

In caso di dubbio le disposizioni del presente CONTRATTO, per espressa volontà delle Parti, sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Stazione Appaltante, essendo tale principio stato oggetto di specifica contrattazione tra le Parti anche in considerazione del preminente interesse pubblico che la Stazione Appaltante persegue attraverso il CONTRATTO.

ART. 25 – Tolleranza

L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dall'Appaltatore in violazione delle disposizioni contenute nel presente CONTRATTO, nell'allegato C.S.A. e in violazione di ogni altro atto e documento richiamati nel CONTRATTO, non costituisce rinuncia ai diritti della Stazione Appaltante derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Stazione Appaltante di esigere l'esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.

ART. 26 – Responsabilità amministrativa delle Parti

Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra di svolgere la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e

ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività.

Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente CONTRATTO è subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore. A tale proposito, ciascuna Parte si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche indicato il "*Decreto 231/01*") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, ciascuna Parte dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente CONTRATTO coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di ciascuna Parte o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo di ciascuna Parte, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del *Decreto 231/01*.

A tal proposito ciascuna Parte dichiara:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal *Decreto 231/01* e di essere a conoscenza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del *Decreto 231/01* (di seguito anche "*Modello*"), da ciascuna Parte reso disponibile (in particolare, il Codice Etico e il *Modello* della GORI è consultabile sul sito istituzionale www.goriacqua.com);

- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal *Decreto 231/01*.

Inoltre, l'Appaltatore dichiara:

- di essere a conoscenza dell'esistenza dell'Organismo di Vigilanza della GORI (di seguito anche indicato "OdV") e di riconoscere espressamente all'OdV la facoltà di effettuare – a sua insindacabile discrezione e secondo le previsioni del *Modello*, avvalendosi eventualmente delle strutture aziendali interne della GORI e/o di terzi allo scopo incaricati – attività di verifica, controllo, ispezione e quanto altro previsto dal *Modello* nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la GORI, ponendo in essere, a tal fine, ogni comportamento necessario e/o utile per facilitare l'esercizio di dette attività;
- di impegnarsi sin d'ora a segnalare tempestivamente all'OdV, attraverso i canali di comunicazione indicati sul sito www.goriacqua.com e nel *Modello*, eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero determinare violazione od elusione del *Modello*, delle relative procedure e del Codice Etico e che potrebbero ingenerare responsabilità della GORI ai sensi del *Decreto 231/01*;

Resta altresì inteso che, in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi previsti dal presente articolo, il presente CONTRATTO potrà essere risolto da ciascuna Parte per fatto e colpa dell'altra Parte e quest'ultima sarà tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

ART. 27 – Foro Competente

Le Parti convengono che, per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente CONTRATTO e/o degli ordini di lavoro non risolta in via

bonaria, la decisione della stessa è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

La legge applicabile al presente CONTRATTO è quella italiana.

ART. 28 – Dichiarazione delle Parti

Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto: (i) di essere professionisti del settore oggetto del presente CONTRATTO anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), d.lgs. 206/2005 e ss. mm. e ii., e (ii) che ciascuna delle disposizioni del presente CONTRATTO - singolarmente e/o congiuntamente considerate - sono ben conosciute dalle medesime Parti nonché sono state lette attentamente ed oggetto di specifica trattativa intercorsa tra le stesse Parti e, quindi, rappresentano l'incontro delle loro rispettive libere volontà.

Pertanto, le disposizioni del presente CONTRATTO che possano eventualmente anche in astratto configurare fattispecie riconducibili all'art. 1341, comma 2, del codice civile, hanno piena validità ed efficacia tra le Parti anche laddove non specificamente approvate per iscritto.

ART. 29 – Spese Contrattuali, Imposte e Tasse

Tutte le spese relative al presente CONTRATTO, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle per registrazioni e bolli, cedono integralmente a carico dell'Appaltatore.

Letto confermato e sottoscritto.

- Per L'Appaltatore:..... l'Amministratore Unico e legale rappresentante
p.t. dell'Impresa (*)

- per **GORI s.p.a.**, l'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. dott.
ing. Vittorio Cuciniello (*)

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*